

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1775 del 07/04/2023
Oggetto	Rinnovo della concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico in sponda sinistra del fiume Marecchia ad uso sportivo-ricreativo, occupata con campi da baseball e relativi edifici nel Comune di Rimini (RN). Procedimento RN03T0012 - Concessionario: Comune di Rimini.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1853 del 07/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno sette APRILE 2023 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: Rinnovo della concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico in sponda sinistra del fiume Marecchia ad uso sportivo-ricreativo, occupata con campi da baseball e relativi edifici nel Comune di Rimini (RN).

Procedimento RN03T0012 - Concessionario: Comune di Rimini.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30/07/2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" in cui agli artt. 14, comma 1, lett. e), ed 16, comma 1 in cui si stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 si stabilisce che la stessa Regione esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

VISTE le seguenti disposizioni in materia:

- il R.D. 25/07/1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici";
- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14/04/2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", con particolare riferimento al Capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca";
- il PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;
- l'art. 51 della la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- l'art. 8 della L.R. 30/04/2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: n. 895 del 18/06/2007, n. 913 del 29/06/2009, n. 469 del 11/04/2011, n. 1622 del 29/10/2015 e n. 1717 del 28/10/2021;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia n. 10582 del 02/09/2003 con la quale è stata rilasciata al Comune di Rimini (C.F. e P.IVA 00304260409) la concessione RN03T0012, con scadenza al 01/09/2022, per l'occupazione di un'area del demanio idrico, in fregio alla sponda sinistra del fiume Marecchia nel Comune di

Rimini di superficie complessiva pari a m² 38.957,00 destinata ad impianto sportivo "stadio Baseball", tale area è individuata nell'elaborato grafico parte integrante di questo atto ed identificata al foglio catastale n. 64 mappale n. 59 del Comune di Rimini;

VISTA:

- l'istanza, pervenuta in data 29/07/2022, prima della scadenza della concessione, registrata in pari data al prot. Arpae PG/2022/125474, con cui il sig. Luigi Botteghi (C.F. BTT LGU 67M29 H294Q), in qualità di Dirigente del Settore Internal Audit e Patrimonio del Comune di Rimini (C.F. e P.IVA 00304260409) ha chiesto il rinnovo senza modifiche della concessione RN03T0012 rilasciata con determinazione dirigenziale n. 10582 del 02/09/2003;
- l'integrazione volontaria pervenuta in data 22/12/2022 e registrata in data 23/12/2022 al prot. Arpae PG/2022/210739;

EVIDENZIATO che l'articolo 18 della L.R. 7/2004 prevede che fino al rilascio del rinnovo il richiedente può continuare l'occupazione dell'area per la quale corrisponde il canone dovuto;

VERIFICATO che il richiedente ha versato i canoni annui per il periodo di validità della concessione n. 10582 del 02/09/2003, ovvero fino alla scadenza del 01/09/2022, così come risulta dall'archivio regionale relativo ai pagamenti dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 7/2004 sul B.U.R.E.R. n. 259 del 17/08/2022 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l'area demaniale in questione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta né di un sito della "Rete Natura 2000" di cui alla D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;
- che il S.A.C. di Rimini con nota PG/2022/132878 del 10/08/2022 ha richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Rimini il rilascio del nulla-osta idraulico di cui all'art. 19 della L.R. 30/07/2015 n. 13;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Rimini con determinazione dirigenziale n. 4338 del 22/11/2022, trasmessa in data 28/11/2022 e registrata in pari data al prot. Arpae PG/2022/195645, ha rilasciato il nulla-osta idraulico richiesto, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni;

CONSIDERATO:

- che con la determinazione n. 10582 del 02/09/2003 è stato definito in €. 2.930,77 (euro duemilanovecento trenta/77) il canone annuo di concessione;
- che il canone dovuto ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e s.m.i. è stato rideterminato in €. 52.129,43 (euro cinquantaduemila centoventinove/43), come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti del procedimento;
- di disporre, in base al punto n. 11 della Delibera della Giunta Regionale relativa alla disciplina dei canoni n. 1717 del 28/10/2021 (contenente le disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l'utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e disposizioni per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali) che, qualora l'applicazione dei criteri e dei coefficienti determini uno scostamento pari o superiore al 50% in aumento rispetto al canone fissato per il 2021, si continui ad applicare la disciplina previgente per un periodo transitorio pari a tre anni;
- che il canone per l'annualità 2023 e 2024 è pari ad €. 3.456,83 (euro tremila quattrocentocinquantasei/83) fatto salvo gli adeguamenti previsti dalla normativa vigente;
- che il deposito cauzionale di €. 2.930,77 (duemilanovecento trenta/77), versato dal

richiedente in data 24/09/2003 a garanzia degli obblighi della concessione n. 10582 del 02/09/2003, può essere mantenuto a parziale garanzia per la presente concessione per gli anni 2022, 2023 e 2024;

- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale, anche sulla base delle disposizioni contenute nel Nulla-Osta Idraulico;
- che con nota di prot. PG/2022/211194 del 23/12/2022 il disciplinare è stato inviato al richiedente per la preventiva accettazione ed il richiedente ha risposto con nota assunta al prot. PG/2023/12459 del 24/01/2023 dove chiedeva *“una proroga di ulteriori sessanta giorni del termine già concesso con nota Prot. n. 27670/2022 [PG/2022/211194 del 23/12/2022 n.d.r.] per la restituzione del disciplinare sottoscritto”*;
- che l'Amministrazione concedente Arpae ha risposto, con nota registrata al prot. Arpae PG/2023/14962 del 27/01/2023, accogliendo la richiesta di proroga e fissando il nuovo termine al 23/03/2023;

VISTA la comunicazione del Comune di Rimini pervenuta in data 06/03/2023 e registrata in pari data al protocollo PG/2023/39709 con cui chiede che la concessione abbia durata pari a 3 anni, ovvero con scadenza al 31/12/2024 che ha comportato una modifica del disciplinare di concessione;

CONSIDERATO quindi che con nota di prot. PG/2023/45849 del 15/03/2023 il nuovo disciplinare è stato inviato al richiedente per la preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute con nota assunta al prot. PG/2023/60297 del 05/04/2023;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 alla Regione Emilia-Romagna, tramite girofondo su contabilità speciale 30864 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna, eseguito in data 12/08/2022, quale contributo forfettario alle spese di istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- ha presentato l'attestazione del versamento tramite girofondo su contabilità speciale 30864 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna dell'importo di €. 1.033,43 (euro. mille trentatre/43) eseguito in data 16/01/2023 per il canone 2022 (quattro mensilità);
- ha presentato il mandato di pagamento tramite girofondo su contabilità speciale 30864 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna dell'importo di €. 3456,83 (euro. tremila quattrocentocinquantesi/83) eseguito in data 05/04/2023 per il canone 2023;
- ha presentato il mandato di pagamento tramite girofondo su contabilità speciale 30864 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna dell'importo di €. 169,53 (euro. centosessantanove/53) eseguito in data 05/04/2023 per l'adeguamento del deposito cauzionale;

DATO ATTO, infine, che:

- ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile del Polo Specialistico Suoli - Area Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Dott.ssa Anna Maria Casadei;

RITENUTO pertanto, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, di poter accogliere la richiesta di rinnovo della concessione demaniale, per una durata di anni 3 (tre), secondo le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare e secondo quanto indicato nel nulla-osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Polo Specialistico Suoli - Area Est - Dott.ssa Anna Maria Casadei ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rinnovare al Comune di Rimini (C.F./P.IVA 00304260409) la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico in sponda sinistra del fiume Marecchia, ad uso sportivo-ricreativo, occupata con campi da baseball e relativi edifici nel Comune di Rimini (RN), per una superficie complessiva pari a m² 38.957;
2. Il canone è calcolato considerando le seguenti superfici:
 - m² 32.774,00 di verde pubblico (campi da gioco ed aree verdi);
 - m² 3.700,00 di parcheggio;nonché con sovrastanti fabbricati così ripartiti:
 - tribuna per complessivi m² 2.716,00 (piano terra + spalto);
 - palazzina bar per complessivi m² 954,00 (piano terra composto da bar ed ex alloggio custode e piano seminterrato con deposito e servizi);
 - altri fabbricati minori per complessivi m² 131,00 (palazzina ex spogliatoi, biglietteria e centrale termica);

La superficie complessiva è identificata catastalmente al N.C.T. al foglio n. 64 part. 1631 parte e antistante del Comune di Rimini. L'area è individuata nell'elaborato grafico allegato alla determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia n. 10582 del 02/09/2003– **Procedimento RN03T0012**;

3. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
4. che il concessionario ha facoltà di utilizzare l'area concessionata avvalendosi anche di enti e/o soggetti non aventi finalità di lucro, ai quali ne sia affidata l'organizzazione e la gestione;
5. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
6. di stabilire che la concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n.7/2004 e non costituisce in alcun modo un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti ed pianificazione territoriale ed urbanistica;
7. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dal 02/09/2022 e avrà durata sino al **31/12/2024**;
8. di stabilire il canone annuo ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 1717 del 28/10/2021 in:
 - €. 3.100,43 (euro. tremilacento/43) per l'anno 2022 ;
 - €. 3.456,83 (euro tremila quattrocentocinquantasei/83) per l'annualità 2023 e successivamente rivalutato per l'annualità 2024;

Il canone si riferisce all'anno solare e deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;

9. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato, ai sensi dell' art. 20 comma 5 della L.R. n. 7/2004 e dell' art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
10. di stabilire un deposito cauzionale pari ad €. 3.100,30 (euro. tremilacento/30) costituito dal versamento di €. 2.930,77 (euro. duemilanovecento trenta/77) in data 24/09/2003 e successiva integrazione di €. 169,53(euro. centosessantanove/53) in data 05/04/2023 per gli anni 2022, 2023 e 2024;
11. di stabilire che l' importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi del concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà

- svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;
12. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt.2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
 13. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di Arpae e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
 14. di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
 15. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104 art. 133, comma 1 lett. b) e all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute per l'utilizzo del bene pubblico;
 16. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

Dott. Stefano Renato de Donato
(documento firmato digitalmente)

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore del Comune di Rimini (C.F./P.IVA 00304260409), in seguito indicato come "Concessionario". **Procedimento RN03T0012.**

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico in sponda sinistra del fiume Marecchia, ad uso sportivo-ricreativo, occupata con campi da baseball e relativi edifici nel Comune di Rimini (RN), per una superficie complessiva pari a m² 38.957;

Il canone è calcolato in base alle seguenti superfici:

- m² 32.774,00 di verde pubblico (campi da gioco ed aree verdi);
 - m² 3.700,00 di parcheggio pubblico non a pagamento;
- nonché con sovrastanti fabbricati così ripartiti:
- tribuna per complessivi m² 2.716,00 (piano terra + spalto);
 - palazzina bar per complessivi m² 954,00 (piano terra composto da bar ed ex alloggio custode e piano seminterrato con deposito e servizi);
 - altri fabbricati minori per complessivi m² 131,00 (palazzina ex spogliatoi, biglietteria e centrale termica);

La superficie complessiva è identificata catastalmente al N.C.T. al foglio n. 64 part. 1631 parte e antistante del Comune di Rimini. L'area è individuata nell'elaborato grafico allegato alla determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia n. 10582 del 02/09/2003.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di scadenza della determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 10582 del 02/09/2003 e avrà durata concordata sino al **31/12/2024**. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato **da inoltrarsi prima della scadenza**.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un **canone** ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 1717 del 28/10/2021 in:

- €. 3.100,43 (euro. tremilacento/43) per l'anno 2022 ;
- €. 3.456,83 (euro tremila quattrocentocinquantesi/83) per l'annualità 2023 e successivamente rivalutata per l'annualità 2024;

Il canone si riferisce all'anno solare e deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.

2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

3. In mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato,

saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito.

4. L'importo del deposito cauzionale sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
5. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4 OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il Concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, né alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;
2. Il Concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a propri oneri e spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;
3. Il Concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
4. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa;
5. L'Amministrazione resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi;
6. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
7. Il Concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e alle opere da realizzare;
8. E' compito del Concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare;
9. Il Concessionario non potrà in generale sub-concedere il bene ottenuto in concessione ad eccezione di quanto previsto dalla D.G.R. 1727/2020. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare;
10. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza;
11. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da €. 200,00 a €. 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004;

Articolo 5 SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 6

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la sub-concessione a terzi ad eccezione di quanto previsto dalla D.G.R. 1727/2020.

Articolo 7

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 8

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

A) L'area demaniale oggetto di concessione ricade nell'ambito territoriale definito dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) "**Fasce di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica**" ed è soggetta all'art. 9 delle Norme di Piano del P.A.I.. In particolare, al fine di tutelare la qualità delle acque, non sono consentiti la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e, in generale, le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo. Nella gestione delle aree naturali o ad uso agricolo è vietato l'uso di diserbanti e di anticrittogamici;

B) La concessione, inoltre, è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Rimini** con determinazione dirigenziale n. 2398 del 11/07/2022 di seguito integralmente riportate:

1. *la durata del presente nulla osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciato da ARPAE per autorizzare l'occupazione;*
2. *il concessionario dovrà predisporre una procedura di emergenza locale correlata con gli strumenti di protezione civile del Comune. In tale procedura dovranno essere indicate le misure informative, i dispositivi di segnalazione, i ruoli e le responsabilità in caso di evento di piena. In particolare, la procedura si attiverà in caso di emissione dell'Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica da parte di ARPAE Emilia-Romagna consultabile presso il portale Allerta Meteo Emilia-Romagna <https://allertameteo.regione.emiliaromagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dall'attivazione della fase di attenzione (allerta gialla) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità dell'Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica;*
3. *sulle aree demaniali ricadenti all'interno delle aree esondabili con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni individuate dal PAI (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) sono valide le seguenti prescrizioni: è vietato il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere, le trasformazioni morfologiche del terreno che riducano la capacità di invaso ed ogni altra opera e/o trasformazione che comportino incremento del rischio idraulico;*
4. *nell'area demaniale ricadente nella fascia dei dieci (10) metri dal piede dell'argine o dal ciglio superiore di sponda, deve essere consentita la transitabilità;*
5. *ogni modifica allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata da ARPAE, amministrazione concedente, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale di Rimini (USTPC-RN);*
6. *la manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e*

all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale di Rimini tramite mail indirizzata a Stpc.rimini@postacert.regione.emilia-romagna.it, i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;

- 7. si rimanda all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia – ARPAE - le prescrizioni valide per le aree demaniali ricadenti nell'ambito delle fasce di territorio ad alta vulnerabilità idrologica per la tutela della qualità delle acque, come cartografate dal PAI (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) e per le quali sono valide le limitazioni di cui all'art. 9 delle N.T.A.;*
- 8. il presente nulla osta non costituisce in alcun modo, per la porzione di struttura edificata su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica. Resta a carico dei concessionari ottenere dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni necessarie per il mantenimento della struttura o, in mancanza di queste e su richiesta di dette amministrazioni, provvedere a propria cura e spese alla sua demolizione senza pretendere compensi di sorta né rivalsa alcuna nei confronti dello scrivente Ufficio Sicurezza territoriale protezione civile di Rimini (USTPCRN);*

INOLTRE:

- 9. il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di ARPAE e di ARSTePC, in particolare agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da queste Agenzie incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. ARSTePC e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;*
- 10. ARSTePC non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali, ad esempio, piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;*
- 11. nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ARSTePC);*
- 12. è compito del richiedente ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*
- 13. è a carico del richiedente la concessione, l'individuazione del preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dall'Ufficio Territoriale di Rimini e secondo le indicazioni che verranno impartite;*
- 14. ARSTePC resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
- 15. in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - USTPC-RN, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà ai sensi di legge, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'amministrazione concedente (ARPAE);*
- 16. la violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.